

**Comune di BIENO**

Provincia di Trento

## **REGOLAMENTO**

**Per la concessione di finanziamenti  
per lo sviluppo e la promozione  
dell'attività sportiva  
(art. 15 L.P. 16/7/90 n. 21)**





### Art. 1

Il presente Regolamento disciplina la concessione di finanziamenti per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva, ai sensi degli articoli 1 e 15 della L.P. 16/7/90, n. 21.

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 2

Il Comune di BIENO utilizzerà a tale scopo i fondi concessi dalla Provincia Autonoma di Trento a tale titolo, nonchè mezzi propri e mezzi provenienti da altre fonti con vincolo di destinazione sportiva.

---

---

---

---

---

---

---

### Art. 3

I finanziamenti possono essere concessi ad Enti, Comitati ed Associazioni svolgenti attività sportive a carattere dilettantistico, anche se privi di personalità giuridica, purchè abbiano la propria sede sociale nel territorio comunale.

Sono ammessi finanziamenti a Enti, Comitati e Associazioni a carattere sovra-comunale, purchè ~~la loro attività copra anche il territorio comunale.~~ abbiano la loro Sede sociale nel territorio comunale di Bieno.

---

---


---

---

---

---

---



dai soggetti beneficiari nell'anno precedente, con riferimento all'attività promozionale, agonistica ed organizzativa, nonché degli impegni derivanti dall'eventuale gestione diretta di impianti per la loro attività sportiva.

Il Comune provvederà a finanziare le spese di cui sopra utilizzando le somme assegnate dalla Provincia Autonoma di Trento, nonché mezzi propri.

---

---

---

---

---

---

---

**Art. 7**

Il finanziamento degli interventi di cui all'art. 12 lett. b) e all'art. 14 della L.P. 21/90, non potrà superare il 70% della spesa ritenuta ammissibile. Si utilizzeranno in tal senso i fondi trasferiti dalla Provincia Autonoma di Trento con vincolo di destinazione, le somme assegnate attraverso il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori, nonché mezzi propri.

---

---

---

---

---

---

---

**Art. 8**

I contributi ordinari per le spese di funzionamento saranno erogati in un'unica soluzione, nel mese di giugno di ciascun anno.

I contributi per acquisti di attrezzature saranno erogati in un'unica soluzione a presentazione delle relative fatture debitamente quietanzate.



**Art. 10**

La Commissione di cui all'art. 9 deve esprimere il proprio parere in ordine all'assegnazione dei finanziamenti di cui al presente Regolamento nonché altri pareri richiesti in materia di attività sportive.

---

---

---

---

---

---

---

**Art. 11**

Per il primo anno, le domande di finanziamento potranno essere presentate entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

---

---

---

---

---

---

---

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 28.02.1992

con deliberazione N. 9.



Il Consigliere designato

Buscaglia Fabio



Il Sindaco

Il Segretario

Publicato all'Albo Comunale a termini dell'art. 52 del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per otto giorni consecutivi dal 03.03.1992  
al 11.03.1992 ~~con~~ senza opposizioni.

BIENO addì 12.03.1992




Il Segretario

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

N. \_\_\_\_\_ Trento, \_\_\_\_\_

Publicato, a termini dell'ar. 52 Il comma del T.U. delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella Segreteria comunale dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_



Il Segretario